



BANDO FORMAZIONE LAVORO 2020

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - di seguito Camera di Commercio di Bari, alla luce della Legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 che ha attribuito agli Enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-università-lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze e, visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12.03.2020 inerente l'incremento delle misure del diritto annuale, intende assumere un ruolo attivo nella promozione e nel coinvolgimento delle imprese, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Tale azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti, conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà ad imprese e lavoratori uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Formazione Lavoro – Anno 2020", la Camera di Commercio di Bari si propone di rispondere all'esigenza di inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo, attraverso il finanziamento a fondo perduto di:

1. Progetti per l'inserimento di figure professionali **nei settori colpiti in modo particolare dall'emergenza Covid-19.**
2. Progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative realizzate dalle imprese:

- A.** Progetti per l'inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale colpiti in modo particolare dall'emergenza Covid-19. Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza. I contributi potranno coprire anche costi accessori per la sicurezza (formazione, dispositivi di protezione, assicurazione accessoria, ecc.).
- B.** Progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro. Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno tre mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche: smart working, gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, introduzione di processi di e-commerce, nuove figure per l'innovazione (es. export manager, digital manager, ecc).



ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 200.000,00 e sono suddivise come di seguito indicato:

Misura A € 120.000,00;

Misura B € 80.000,00.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

I voucher avranno un importo unitario non superiore ad euro 5.000,00.

L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

Una quota pari al 3% della suddetta somma sarà riservata alle imprese in possesso del rating di legalità, individuando tre fasce di premialità da calcolare secondo il numero di stelle attribuite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ovvero: 1 stella (€ 150,00), 2 stelle (€ 300,00), 3 stelle (€ 500,00).

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- effettuare compensazioni e/o trasferimenti delle risorse da una misura all'altra, qualora il budget stanziato per ciascuna misura non sia interamente soddisfatto;
- effettuare compensazioni e/o trasferimenti delle risorse da una misura all'altra in seguito a rinunce o decadenze del contributo concesso;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1. siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
2. abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari;
3. siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
4. siano in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese ed il pagamento del diritto annuale: ai fini del presente Bando eventuali versamenti omessi o incompleti, unitamente ad eventuali cartelle esattoriali emesse, dovranno essere sanati entro la data di invio della domanda. Al fine di verificare la posizione dell'impresa rispetto alla regolarità del diritto annuale, si invita a contattare l'Ufficio Diritto annuale (tel. 080 2174355/270/364);



5. che non siano in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
6. abbiano titolari, legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
7. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19, e le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
8. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Bari ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
9. la liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di accertata irregolarità dei versamenti contributivi, in fase di erogazione del contributo, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
10. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, 231.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo alternativa tra la Misura A e la Misura B**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;¹
2. i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari del voucher di cui al presente Bando.

1

¹Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per:

1. Tirocini extracurricolari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/ indeterminato;
2. servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
3. acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione funzionali, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.
4. attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo dell'azione.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

1. trasporto, vitto e alloggio;
2. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
3. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
4. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal **1° marzo 2020** fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

ARTICOLO 8 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- b) con aiuti *"de minimis"* nel limite dell'importo cumulato di 800.000 euro, fermo restando il rispetto dei massimali applicabili per ciascuna tipologia di aiuto;
- c) con aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro temporaneo di cui alla sezione 3.1. della citata Comunicazione (l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo saranno effettuate – secondo quanto riportato nella sezione 6. *Soglie costi ammissibili e cumulo* della Circolare prot. 0005531 – P – 18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di



Aiuti di Stato – rispetto al concetto di singola *unità economica*², anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, ai fini del calcolo delle soglie e dei limiti di cumulo per impresa si farà riferimento alla unità economica a cui la singola impresa appartiene.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi nel Regime Quadro della disciplina di aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere <https://webtelemaco.infocamere.it> a partire dalle ore dalle ore **9.00** del **14 dicembre 2020** fino alle ore **12.00** del **23 dicembre 2020**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prime e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.ba.camcom.it, alla sezione [Bandi per sostegno alle imprese](#), sottoscritto con firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);

A pena di esclusione, la richiesta di voucher dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Modello base** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa o da soggetto delegato;
- **Modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it alla sezione: [Bandi per sostegno alle imprese](#);
- **Modello F24** per versamento imposta di bollo di € 16,00 o in alternativa **identificativo della marca da bollo da indicare nel campo predefinito sul**

Per il significato di unità economica si rimanda al punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, (2016/c 262/01): “Ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l'impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di Giustizia è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici”.

Ad esempio, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework, se si è in presenza di diverse entità legali che fanno parte tutte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato “impresa” ai fini della soglia massima di € 800.000,00 del sostegno.



frontespizio del modulo di domanda, conservando l'originale da esibire in fase di eventuali controlli;

- **Preventivi di spesa** che dovranno essere intestati all'impresa richiedente e da cui si dovranno evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
- **Modello** di dichiarazione impresa collegata e/o controllante (eventuale) con allegato documento di identità del dichiarante.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sulla domanda di contributo.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Al termine della fase istruttoria, il Segretario Generale approva i seguenti elenchi con propria determinazione pubblicata sul sito della Camera di Commercio: l'elenco delle domande ammesse e finanziabili per ciascuna Misura; l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione; l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it. Le suddette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Bari. A tale proposito si



precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Bari successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER.

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria. Sul sito internet camerale www.ba.camcom.it, alla sezione "BANDI PER SOSTEGNO ALLE IMPRESE", sono fornite le istruzioni operative per l'invio della rendicontazione alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Domanda di rendicontazione (che include la domanda di liquidazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it, "BANDI PER SOSTEGNO ALLE IMPRESE"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e riferiti alle attività realizzate ed ai costi sostenuti, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
2. copia fatture, buste paga e altri documenti di cui al documento "Indicazioni per la rendicontazione" disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it, alla sezione "BANDI PER SOSTEGNO ALLE IMPRESE";
3. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (RI.BA., assegno, bonifico, ecc.);
4. in caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Bari allegata al presente bando e presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Telemaco, entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto/termine realizzazione attività, pena la decadenza del voucher. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:



- mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
- rinuncia del beneficiario.
- Mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art. 12.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di contributi è assegnato al Settore Anagrafico Certificativo della Camera di Commercio I.A.A. di Bari - Responsabile del procedimento è il rag. Claudio Sgambati.
2. Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.

1. Oggetto della presente informativa

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (nel prosieguo indicata come “Camera di Commercio di Bari” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali raccolti e trattati per la gestione delle riunioni degli organi della Camera di Commercio, previsti ai sensi della legge n. 580/1993 e dello Statuto.

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede al Corso Cavour, 2 tel. 080.2174111, PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti recapiti:



rdp@ba.camcom.it – 0802174273

3. Categorie di dati personali e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,

cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR.

I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

1. società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;
2. società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
3. società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
4. società in house – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche;
5. persone fisiche autorizzate dal Titolare esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
6. consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
7. soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

5. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o ad organizzazioni internazionali

I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

6. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.



7. Durata del trattamento

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

8. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica
- la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Per l'esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Data dell'informativa 07.12.2020